



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **279**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 12, comma 4, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) - Approvazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività.

Il giorno **22 Febbraio 2013** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale n. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013), conformemente agli impegni assunti nel Protocollo d'intesa con le Parti sociali ed economiche "Nuove azioni per promuovere la produttività e la competitività del Trentino" sottoscritto in data 5 dicembre 2012, ha introdotto un'agevolazione IRAP a favore delle imprese nella forma della deduzione dalla base imponibile delle somme erogate ai lavoratori del settore privato, correlate ad incrementi di produttività in attuazione di accordi di secondo livello (territoriali o aziendali).

In particolare, il comma 4 dell'articolo 12 della legge finanziaria provinciale 2013 prevede che "Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sentite le Parti sociali, con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino ad un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio".

Il successivo comma 5 del citato articolo 12 dispone inoltre che "Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità IRAP in materia di costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui alla lettera a) del comma 3, tenendo conto della norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma."

L'agevolazione in questione rientra negli impegni assunti sulla base del Protocollo d'intesa "Nuove azioni per promuovere la produttività e la competitività del Trentino" sottoscritto tra la Provincia e le Parti sociali ed economiche in data 5 dicembre 2012.

Tale Protocollo, al punto 1 "Accordi di produttività territoriali e aziendali" prevede che "Le parti sociali intendono concretamente promuovere intese di produttività di secondo livello (territoriale o aziendale) in una prospettiva di sistema, tenuto conto che innovazione, qualità del lavoro, spirito imprenditoriale, welfare e valorizzazione dei talenti rappresentano un insieme organico di potenzialità del tessuto economico, in grado di rilanciarne la capacità di crescita sia dell'impresa, sia del sistema economico trentino".

Il medesimo Protocollo prosegue, al punto 2, lettera a) "Accordi di produttività" stabilendo che: "La Provincia si impegna ad introdurre un'agevolazione IRAP a favore delle imprese, che sarà proposta nella forma della deduzione dalla base imponibile delle somme erogate ai lavoratori, correlate ad incrementi di produttività in attuazione degli accordi di cui al punto 1). Tali accordi dovranno indicare le voci del salario accessorio strettamente legate, negli specifici contesti produttivi, al raggiungimento degli obiettivi di produttività. L'agevolazione provinciale sarà proposta senza limite di reddito dei lavoratori beneficiari e

consentirà la deduzione della retribuzione di produttività nel limite massimo di 5.000 euro annui per dipendente. La disciplina sarà fissata con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, previo confronto con le parti sociali. Le risorse stanziare dalla Provincia per l'agevolazione IRAP a favore della produttività aziendale sono pari a 12 milioni di euro all'anno per il periodo 2013–2015. Resta inteso che, qualora il Governo nazionale disponga nuove e/o maggiori deduzioni IRAP relative al costo del lavoro, tali agevolazioni dovranno essere riassorbite nell'ammontare della deduzione prevista dalla presente intesa”.

Al fine di dare attuazione in tempi rapidi all'agevolazione fiscale in oggetto, che si inserisce nell'ambito delle iniziative per incrementare la competitività e la produttività del sistema economico trentino e per riavviare dinamiche di crescita dell'economia e dell'occupazione, la Giunta provinciale, nell'ultima seduta del 2012, ha individuato preventivamente le disposizioni applicative essenziali della norma provinciale da trasmettere alle Parti sociali per avviare il previsto confronto con le medesime.

Le Parti sociali ed economiche sono inoltre state successivamente sentite anche alla luce delle disposizioni del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, recante “Modalità di attuazione delle misure sperimentali della produttività del lavoro”, nel frattempo emanato in merito alle condizioni per beneficiare della detassazione ai fini IRPEF del salario di produttività prevista a livello nazionale dalla legge di stabilità 2013.

Alla luce di quanto sopra, si procede con la presente deliberazione a stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge finanziaria provinciale 2013.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013);
- visto il Protocollo d'intesa con le Parti sociali ed economiche “Nuove azioni per promuovere la produttività e la competitività del Trentino” sottoscritto in data 5 dicembre 2012;
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;
- tenuto conto delle disposizioni del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, recante “Modalità di attuazione delle misure sperimentali della produttività del lavoro”;
- sentite le Parti sociali ed economiche;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 della legge finanziaria provinciale 2013, le disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate agli incrementi di produttività, riportate nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia.

EM

Allegato parte integrante

Disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività.

Tenuto conto dell'articolo 12 della legge finanziaria provinciale 2013, del DPCM 22 gennaio 2013 riguardante le modalità di attuazione delle misure sperimentali della produttività del lavoro, nonché degli accordi già assunti nel protocollo d'intesa del 5 dicembre 2012 e viste le prerogative in materia tributaria riconosciute alla Provincia dall'Articolo 73 comma 1 bis dello Statuto Speciale, si stabiliscono le seguenti disposizioni applicative della deduzione del salario di produttività:

- 1) per quanto riguarda gli incrementi salariali agevolabili, è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia delle somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività, in attuazione di accordi di secondo livello, anche territoriali, che assumano a riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, oppure, in alternativa, le altre misure previste dall'art. 2 del DPCM 22 gennaio 2013. Tali accordi potranno individuare le voci retributive strettamente legate, negli specifici contesti produttivi, al raggiungimento degli obiettivi di produttività. A tal fine, i predetti accordi dovranno essere sottoscritti entro il primo semestre 2013. Saranno comunque ritenuti validi, ai fini dell'agevolazione, gli accordi (territoriali o aziendali) vigenti, purché aventi requisiti previsti dal presente punto;
- 2) per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'agevolazione, la deduzione IRAP del salario di produttività è estesa a tutti i settori economici, con le sole seguenti eccezioni:
 - a) nuove iniziative produttive (per tali soggetti è già prevista l'esenzione IRAP per un quinquennio e quindi non ha senso prevedere una deduzione dalla base imponibile, visto che sulla medesima base imponibile non si pagherà alcuna imposta);
 - b) settore agricolo e della piccola pesca (i soggetti operanti in tale settore beneficiano già di un'aliquota IRAP nella Provincia di Trento fortemente ridotta, pari allo 0,90 per cento);
 - c) settore pubblico (la norma provinciale limita infatti l'agevolazione al solo salario di produttività erogato a dipendenti del settore privato);
- 3) per quanto riguarda il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, si stabilisce tale importo in 5.000 euro annui per dipendente. Tale importo risulta compatibile con l'onere previsto dalla Provincia di 12 milioni di euro annui;
- 4) si esclude l'agevolazione per le retribuzioni di produttività corrisposte ai soli dipendenti del settore privato il cui costo del lavoro sia già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale o provinciale. Il riferimento è all'art. 11 del D.Lgs. 446/97, che prevede l'integrale deducibilità IRAP delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché all'articolo 12 della legge finanziaria provinciale 2013, che prevede l'integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro

dei dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di contratti di solidarietà espansiva (è evidente, infatti, che non è possibile consentire la deduzione IRAP di una quota parte della retribuzione, laddove l'intera retribuzione di quel dipendente sia già per legge integralmente deducibile dall'IRAP);

- 5) non si prevede, diversamente della normativa statale sulla detassazione IRPEF in favore dei lavoratori, alcun limite di reddito dei beneficiari;
- 6) si quantifica l'onere complessivo in 12 milioni di euro all'anno per il triennio di validità dell'agevolazione 2013-2015;

- 7) si valuta infine l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge finanziaria provinciale 2013 (Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità IRAP in materia di costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui alla lettera a) del comma 4, tenendo conto della norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma), inserita anche nel Protocollo d'intesa del 5 dicembre 2012 (Resta inteso che, qualora il Governo nazionale disponga nuove e/o maggiori deduzioni IRAP relative al costo del lavoro, tali agevolazioni dovranno essere riassorbite nell'ammontare della deduzione prevista dalla presente intesa) alla luce delle agevolazioni IRAP previste dal legislatore nazionale nella recente legge di stabilità 2013.

All'articolo 1, comma 484 della predetta legge di stabilità 2013 sono infatti previste a decorrere dall'anno 2014 una serie di agevolazioni IRAP, tra cui l'incremento della deduzione forfetaria per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, specificando però al successivo comma 485 che entro il 31 dicembre 2013 il Governo "regola i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome".

A tale proposito, si ritiene che lo stanziamento di 12 milioni annui e la deducibilità del salario di produttività nel limite di 5.000 euro annui per dipendente sia compatibile anche per l'anno 2014 e 2015 con le nuove deduzioni IRAP previste a livello statale dalla legge di stabilità 2013, subordinatamente all'effettiva applicazione da parte dello Stato del comma 485 in ordine alla garanzia dell'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alla Provincia.

In caso contrario, la Giunta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della finanziaria provinciale 2013, con propria deliberazione da approvare entro il mese di aprile di ciascun anno provvederà ad adottare le necessarie determinazioni per assicurare la sostenibilità finanziaria delle agevolazioni IRAP correlate al costo del lavoro;

- 8) si prevede che i datori di lavoro provvedano a depositare i contratti presso il Servizio Lavoro della Provincia entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione qualora non già depositati ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013. Gli accordi già sottoscritti devono essere depositati entro il 30 giugno 2013 con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente provvedimento.